



associata alla "International Association of University Professors & Lecturers"

Milano, 10 luglio 2017

Associati USPUR

Loro sedi

OGGETTO: motivazioni giuridiche del ricorso promosso dall'USPUR per il recupero dell'anzianità giuridica

Cari Colleghi,

il blocco triennale delle retribuzioni dei docenti universitari sancito dal Decreto Legge n. 78 del 2010 e successivamente prorogato dalle varie leggi di stabilità al fine di coprire l'intero quinquennio 2011-2015, sta portando a delle penalizzazioni retributive per la categoria che non ha eguali in tutto il pubblico impiego.

Il blocco della maturazione delle classi stipendiali fa sì che ciascun docente, sia esso Ricercatore (RTI), Associato (PA) o ordinario (PO), a partire dal 2016 si troverà sempre a una classe stipendiale inferiore a quella che gli sarebbe spettata in assenza del blocco, esattamente 2,5 classi biennali al di sotto, e quindi continuerà a subire un prelievo di stipendio crescente nel tempo. Quei docenti che fossero entrati in ruolo pochi anni prima del blocco, ma in giovane età, hanno la possibilità di percorrere l'intera carriera (28 anni in corrispondenza delle 14 classi biennali + 3 anni del periodo di conferma/straordinariato) prima di andare in pensione.

In ogni caso per questi colleghi la perdita complessiva ammonterà a circa 83.000 euro per RTI, 100.000 per i PA e 140.000 per i PO.

A parte l'entità delle cifre complessive finali (si tratta di cifre "nette" in busta paga, già depurate anche dell'IRPEF!) facciamo notare che il prelievo ha carattere continuativo e dura tutta la vita lavorativa. Anzi, a causa dei riflessi sulle pensioni, durerà tutta la vita.

Inoltre, se ci riferiamo invece all'età media di ingresso in ruolo dei docenti (37, 44 e 51 anni rispettivamente per RTI, PA e PO, vedi Rapporto ANVUR sullo Stato del Sistema Universitario relativo al 2013) ci accorgiamo che soltanto il ricercatore ha il tempo di percorrere tutta la carriera prima della pensione (a 65 anni) mentre PA e PO, nonostante la più alta età di pensionamento (70 anni) non ce la faranno a raggiungere la classe finale n. 14 prima della pensione.

Confronto con categorie affini caratterizzati da retribuzione

Tralasciamo il confronto con i magistrati, i quali non hanno minimamente subito conseguenze dai suddetti provvedimenti normativi. Essi infatti, già esentati dal blocco quanto ad alcune voci stipendiali in base al comma 22, art.9 dello stesso D.L. 78/2010, sono stati poi completamente



reintegrati della decurtazione tramite la sentenza n. 223/2012 della Consulta che, a garanzia della loro autonomia, ha sancito la incostituzionalità di qualsivoglia blocco delle loro retribuzioni, inclusa anche la semplice rivalutazione ISTAT.

Per altre categorie di pubblici dipendenti risulta che il blocco è stato praticamente annullato. Questo è successo per gli scatti stipendiali dei docenti della Scuola, ripristinati da parte del governo Renzi nel 2014 (D.L. 23 gennaio 2014 n.3) e anche per le indennità di posizione e perequativa di militari e forze di polizia di livello dirigenziale, come riconosciuto nel Marzo del 2016 (con diritto agli arretrati) dal MEF, Ragioneria Generale dello Stato. Recentemente è stato riattivato anche il meccanismo della progressione economica all'interno del singolo livello (i cosiddetti "gradoni") per i dipendenti degli Enti di Ricerca, come i ricercatori del CNR.

Profili giuridici di fondatezza del ricorso

I ricorsi sono stati incentrati sull'illegittimità del "blocco" dei diritti di "adeguamento retributivo" nel triennio 2011/2013 (successivamente prorogato al 2015).

La Corte Costituzionale con la sentenza 310/2013 ha ritenuto infondate le questioni di illegittimità costituzionale di cui si è appena detto.

Va tuttavia osservato che – essendo la decisione della Consulta fondamentalmente incentrata sulla considerazione che il sacrificio normativamente imposto" alla categoria dei docenti universitari può ritenersi compatibile coi principi costituzionali solo in quanto straordinario e transeunte – la possibilità di esercitare un'utile tutela nei termini di cui si dirà appresso rimane comunque aperta.

Ed invero – muovendosi sulla linea argomentativa tracciata dalla sentenza della Consulta 310/2013 – si può pur ammettere che le retribuzioni dovute vengano per un periodo limitato decurtate dell'importo relativo agli "adeguamenti retributivi".

Tuttavia, essendo tale limitato periodo venuto a cessare con l'1 gennaio 2016, a questo punto occorre che il "piede di partenza" dei trattamenti stipendiali, venga reintegrato mediante il ricalcolo degli importi decurtati (con un conseguente beneficio positivo su tutti i futuri sviluppi economici del rapporto di lavoro). Laddove si opinasse diversamente, verrebbe invero meno la "ratio" stessa della decisione assunta dalla Consulta.

Il sacrificio straordinario e transeunte infatti, assumendo un'incidenza permanente ed "a regime", graverebbe negativamente, in maniera ordinaria e costante, sull'intera "vita retributiva" del docente universitario.

Si verificherebbe un'ulteriore ed aperta disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di impiegati pubblici cui è stata riconosciuta almeno l'anzianità giuridica a seguito della cessazione degli effetti del blocco (con ovvie refluenze in termini di progressione stipendiale complessiva e ai fini previdenziali).

Quesiti

In relazione ad alcuni dei quesiti che sono stati posti agli Studi Legali si è chiarito che:

a) l'azione di tutela – essendo rivolta a minimizzare nel successivo sviluppo di carriera i danni economici derivanti dal blocco, vuoi in termini di mancato adeguamento retributivo che di perdita degli scatti di anzianità – giova per quest'ultimo aspetto anche ai docenti i quali hanno acquisito una nuova posizione successivamente all'entrata in vigore della legge Gelmini (anche se, per tali particolari casi, l'utilità potrà presentare carattere frazionato e marginale, il cui definitivo impatto in relazione ai futuri sviluppi della carriera medesima non è oggi esattamente determinabile);

b) nell'azione - pur essendo necessariamente rivolta all'Ateneo di provenienza, quale datore di lavoro nel rapporto di impiego pubblico del docente – gli avvocati hanno comunque ritenuto di introdurre una domanda rivolta anche nei confronti del MIUR e del MEF sulla base della considerazione, fatta propria anche dalla decisione della Corte Costituzionale numero 310 del 2013, per cui il "blocco" è stato istituito al fine di ridurre la spesa pubblica gravante sugli stessi in



dipendenza dei costi della docenza universitaria (con la conseguenza che, laddove le relative norme fossero in contrasto con i principi costituzionali ovvero inesattamente applicate, ne deriverebbe un vincolo di reintegrazione anche a carico degli organi ministeriali).

Modalità di ricorso

Il sindacato Universitario dei professori e dei ricercatori universitari (USPUR) ritiene giuridicamente fondato il ricorso volto al recupero dell'anzianità giuridica a seguito del quinquennio di blocco degli adeguamenti annuali degli stipendi e della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio

La Giunta nazionale ha contato e creato una rete tra studi professionali presenti su tutto il territorio nazionale e avviato interlocuzioni con le altre sigle sindacali per l'avvio di un'azione congiunta sulla questione.

Il sindacato non chiede l'adesione ai sottoscrittori né una comunicazione dell'adesione stessa.

Chi fosse interessato a partecipare al ricorso e ancora non l'ha fatto, può collegarsi direttamente al sito dell'USPUR dove si spiega la procedura da seguire per partecipare, che verrà gestita direttamente dallo studio professionale prescelto assicurando ogni forma di assistenza e tutela della privacy. Gli studi professionali hanno dato disponibilità ad operare chiarimenti o eventuali incontri.

Ci auguriamo un'adesione ampia, corale e partecipata, sia per ottenere efficaci risultati in sede giurisdizionale ma soprattutto per esprimere anche capacità di compattezza, unione e spirito propositivo.

Con i nostri migliori saluti

I colleghi dell'USPUR